

A.T.C. 4

FIRENZE NORD-PRATO



***DISCIPLINARE
PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLE SPECIE
CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE***



Approvato dal Comitato di Gestione ATC nella seduta del 03/02/2020

Indice

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Vocazionalità del territorio	3
Art. 3 Unità di Gestione	3
Art. 4 Piano annuale di gestione e periodi di caccia.....	4
Art. 5 Iscrizione ai Distretti	4
5 a) Accesso ai Distretti di Gestione vocati per la caccia di selezione.....	4
5 b) Accesso ai Distretti di Gestione non vocati per la caccia di selezione	4
5 c) Termini per presentare richiesta	4
Art. 6 Responsabile di Distretto.....	6
Art. 7a Assegnazione Aree di Pertinenza per la caccia di selezione al Capriolo in area vocata	7
Art. 7b Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione al Daino e Muflone in area vocata.....	7
Art. 8 Assegnazione Aree di Pertinenza per la caccia di selezione agli Ungulati in area non vocata.....	7
Art. 9 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo	7
Art. 10 Assegnazione capi in prelievo.....	8
Art. 11 Assegnazione capi a cacciatori ospiti.....	8
Art. 12 Graduatoria di merito.....	9
Art. 13 Mezzi per la caccia di selezione	10
Art. 14 Comportamento dei cacciatori di selezione	10
Art. 15 Modalità di caccia	11
Art. 17 Realizzazione appostamenti di caccia.....	11
Art. 18 Registrazione uscite di caccia	11
Art. 19 Abbattimenti.....	12
Art. 20 Abbattimenti sanitari.....	13
Art. 21 Conferimento capi al Centro di Sosta e Centri di Lavorazione Selvaggina	13
Art. 22 Controllo capi abbattuti.....	13
Art. 23 Definizione delle classi di sesso ed età	14
Art. 24 Caccia di selezione all'interno di Zone di Rispetto Venatorio	15
Art. 25 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994	15
Art. 26 Caccia di selezione all'interno di AATV.....	16
Art. 27 Sanzioni.....	16
Art. 28 Disposizioni finali	17

Il seguente Disciplinare si prefigge di riassumere le principali norme contenute nelle leggi nazionali e nei regolamenti regionali vigenti, assieme alle specifiche indicazioni previste per l'ATC4, al fine di rendere maggiormente fruibili per i selecontrollori le informazioni utili al corretto svolgimento della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi.

Art. 1 Finalità

Il presente Disciplinare regola l'accesso ai Distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento della caccia di selezione alle specie Capriolo, Daino e Muflone all'interno del territorio in gestione all'ATC n. 4 Firenze Nord – Prato, di seguito riportato solo come ATC.

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati a carico dell'ATC interessa il territorio a caccia programmata e quello ricadente negli istituti pubblici in gestione all'ATC ove, ai sensi dell'Art. 17 bis l.r. 3/94, è consentita la caccia agli ungulati.

Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie Ungulate, nonché consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.

La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata al mantenimento della loro presenza sul territorio a livelli tali da minimizzare i danni alle colture agricole ed al patrimonio forestale, zootecnico e faunistico, secondo i parametri fissati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art. 2 Vocazionalità del territorio

La Regione individua nel P.F.V. le Aree Vocate e le Aree non Vocate alle specie.

Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie in esame attraverso il conseguimento della densità obiettivo, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvicolturali di tali aree, al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.

Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie.

Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata consultabile sul sistema ZeroGis in uso all'ATC, attualmente in uso all'ATC.

Art. 3 Unità di Gestione

L'ATC suddivide il territorio a caccia programmata vocato e non vocato in Unità di Gestione omogenee per vocazione, denominate Distretti.

Le Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristiche-Venatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole Unità di Gestione del piano annuale di gestione ungulati e sono soggette alle disposizioni di cui all'Art.69 del DPGR n.48/R.

Le U.D.G. individuate in Area Vocata e in Area Non Vocata per ciascuna specie sono consultabili su cartografia digitalizzata consultabile sul sistema ZeroGis, attualmente in uso all'ATC.

Art. 4 Piano annuale di gestione e periodi di caccia

Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione dei Cervidi e Bovidi, sulla base delle proposte dell'ATC.

La Regione definisce annualmente con specifica Deliberazione i tempi per la caccia di selezione alle varie specie Ungulate.

Art. 5 Iscrizione ai Distretti

5 a) Accesso ai Distretti di Gestione vocati per la caccia di selezione

La caccia di selezione alle specie Ungulate nei Distretti di Gestione in area vocata può essere svolta da tutti i cacciatori iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione per la specie interessata iscritti all'ATC n.4 Firenze Nord – Prato. Costituisce priorità di iscrizione ad un Distretto vocato la scelta dell'ATC n.4 Firenze Nord-Prato come primo ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione per la specie interessata.

In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della L.R. 3/94 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo Distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria che come ulteriore ATC.

Il cacciatore che abbia scelto la forma di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della L.R. 3/1994, potrà iscriversi ad un massimo di due Distretti vocati per specie all'interno del territorio di competenza dell'ATC n.4 Firenze Nord-Prato.

La quota di iscrizione, stabilita annualmente dal Comitato di Gestione dell'ATC, per il secondo Distretto sarà maggiore, entro i limiti imposti dalla Regione, rispetto a quella per il Distretto di prima iscrizione.

5 b) Accesso ai Distretti di Gestione non vocati per la caccia di selezione

La caccia di selezione alle specie Ungulate nei Distretti di Gestione non conservative può essere svolta da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC 4 Firenze Nord-Prato sia come ATC di Residenza sia come Ulteriore ATC.

Hanno priorità nella prenotazione dell'uscita di caccia i selettori iscritti all'ATC 4 come prima ATC. In fase di attuazione del presente Regolamento, considerata la totale rivisitazione delle Unità di Gestione, per consentire una migliore organizzazione degli iscritti pregressi, l'ATC garantirà una priorità di iscrizione e prenotazione dell'uscita di caccia ai selettori, che già nella stagione venatoria 2019/2020, risultavano iscritti ai Distretti situati in parte in area vocata ed in parte in area non vocata.

5 c) Termini per presentare richiesta

I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto, **entro e non oltre il 31 gennaio** di ogni anno. Potranno partecipare alla gestione delle specie Daino e Muflone,

nell'ATC n.4 Firenze Nord –Prato, tutti i cacciatori di selezione che abbiano maturato almeno due anni di attività di caccia di selezione al Capriolo, che verranno accertati al momento della richiesta di iscrizione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC il trasferimento ad altro Distretto. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere richiesto unicamente da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 2 stagioni venatorie continuative nel medesimo Distretto.

Le richieste che, a seguito di specifica richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ATC, risulteranno incomplete entro i termini previsti, non saranno accettate.

Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di tre Distretti.

L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, sulla base della vigente normativa e della pianificazione faunistico - venatoria regionale.

Nei casi in cui le richieste pervenute superino la disponibilità del Distretto (Distretto saturo, secondo gli indici previsti dal P.F.V.R.), l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

Tab. 1 – Parametri di priorità per l'iscrizione al Distretto 1

1	Selezione primo ATC	Costituisce priorità di iscrizione la scelta come primo ATC corrispondente all'ATC n.4 Firenze Nord-Prato
2	Opzione D art.28 L.R.3/94	Costituisce priorità di iscrizione l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati.
3	Residenza anagrafica	Costituisce priorità di iscrizione la residenza anagrafica nel Comune in cui ricade il Distretto richiesto.
4	Anno di abilitazione	Costituisce priorità di assegnazione la maggiore anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione.
5	Età anagrafica	In caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani.

I cacciatori assegnati a Distretti saturi entrano in lista di attesa (LAD).

Il cacciatore di selezione iscritto in lista di attesa è tenuto, al fine di maturare l'eventuale diritto al prelievo, a partecipare a tutte le attività del Distretto (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.); il passaggio del cacciatore in lista di attesa potrà avvenire qualora i requisiti di saturazione vengano meno, in particolare per quanto attiene la disponibilità di capi in assegnazione.

Nelle liste di attesa il numero di cacciatori iscritti può essere illimitato.

L'uscita dal Distretto di uno o più cacciatori titolari comporta la possibilità di inserimento di altrettanti cacciatori dalla lista di attesa, tenendo conto della anzianità di iscrizione alla stessa.

A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto, l'ATC consegnerà n. 10 contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di Teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori iscritti e autorizzati.

I contrassegni rimangono in carico a ciascun cacciatore di selezione fino ad esaurimento; possono

essere utilizzati anche in stagioni venatorie successive, indifferentemente su ogni specie autorizzata, e devono essere riconsegnati esclusivamente al momento dell'eventuale cancellazione dai Distretti dell'ATC.

All'avvicinarsi dell'esaurimento dei contrassegni i cacciatori potranno richiederne altri presso gli uffici dell'ATC.

Prima dell'inizio della Stagione Venatoria per ciascuna specie, e comunque nei termini e modalità definite dall'ATC, i cacciatori di selezione iscritti ai soli Distretti vocati, per confermare e mantenere l'iscrizione, sono tenuti a versare la quota di iscrizione prevista dall'ATC per la specie di riferimento. I selettori iscritti ai soli Distretti non vocati sono tenuti a versare la quota solo se esercitano l'attività venatoria. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce annualmente le quote di iscrizione ai Distretti per le varie specie Ungulate, nei limiti stabiliti dalla Regione. Il cacciatore che non avrà effettuato il versamento dell'anno precedente non riceverà l'apposito libretto delle uscite per la successiva Stagione Venatoria, che verrà rilasciato dall'ATC al Responsabile del Distretto.

Art. 6 Responsabile di Distretto

Per ogni Distretto di gestione, il Comitato dell'ATC designa un Responsabile e due vice-responsabili, su proposta emersa a maggioranza da assemblea degli iscritti al Distretto.

Il Responsabile del Distretto ed i due vice-responsabili restano in carica annualmente, salvo parere contrario degli iscritti del Distretto su proposta a maggioranza dall'assemblea degli iscritti al Distretto.

Il Responsabile di ogni Distretto, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.

Il Responsabile del Distretto deve tenere aggiornata la graduatoria degli iscritti al Distretto, secondo quanto stabilito dal successivo Art.12.

Il Responsabile del Distretto ha il compito di interfacciarsi e supportare il referente designato dalle organizzazioni professionali agricole, laddove designato, al fine di fronteggiare eventuali emergenze di danni che dovessero di volta in volta verificarsi nel Distretto.

Il Responsabile del Distretto deve organizzare annualmente una riunione di Distretto, la cui validità è data dalla presenza del 50% + 1 dei cacciatori iscritti al Distretto, verbalizzando le principali decisioni assunte, su apposito registro che deve essere conservato. La riunione ha lo scopo di valutare l'andamento della Stagione Venatoria conclusa e di procedere alla conferma o nuova nomina del Responsabile di Distretto.

Il Responsabile del Distretto non potrà chiedere nessun contributo economico ai cacciatori iscritti ad eccezione di eventuali rimborsi per le spese sostenute, che dovranno comunque essere riportate annualmente nelle riunioni di Distretto.

Il materiale cartografico utile allo svolgimento dell'attività venatoria è visionabile e scaricabile dal sito internet dell'ATC; per coloro che ne faranno richiesta potrà essere fornito anche in forma cartacea nelle modalità stabilite dall'ATC.

Il Comitato di Gestione dell'ATC può revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile del Distretto e dei vice-responsabili qualora vengano ravvisati comportamenti in difformità con le disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC.

Art. 7a Assegnazione Aree di Pertinenza per la caccia di selezione al Capriolo in area vocata

I Distretti per la caccia di selezione al Capriolo sono suddivisi dall'ATC in Aree di Pertinenza. Le Aree di Pertinenza, nei Distretti vocati, sono assegnate tramite accordo tra i cacciatori di selezione iscritti al Distretto. In caso di disaccordo il Responsabile del Distretto assegna le Aree di Pertinenza in base alla graduatoria di merito di cui all'Art. 12.

Ad un'Area di Pertinenza possono essere assegnati anche più di un cacciatore di selezione, previo accordo fra gli stessi.

L'ATC può disporre la suddivisione delle Aree di Pertinenza per crearne nuove in accordo con gli assegnatari, ed accordare la cogestione fra più Aree di Pertinenza.

Il Responsabile del Distretto consegna ad ogni cacciatore di selezione iscritto, la cartografia predisposta dall'ATC delle Aree di Pertinenza assegnate e delle eventuali cogestioni.

Art. 7b Gruppi e Sottozone per la caccia di selezione al Daino e Muflone in area vocata

I Distretti per la caccia di selezione a Daino e Muflone, al fine di consentire una migliore e più proficua organizzazione del prelievo, possono essere suddivisi in Sottozone ricadenti all'interno delle U.d.G. (Unità di Gestione) predisposte dall'ATC.

I cacciatori di selezione, iscritti ai Distretti per la caccia di selezione al Daino e Muflone, possono essere suddivisi dal Responsabile del Distretto, in Gruppi di caccia; il numero complessivo dei Gruppi di caccia deve essere pari o inferiore al numero delle Sottozone individuate.

Per lo svolgimento dell'attività di gestione, ogni Gruppo di caccia nominerà un proprio referente o Capogruppo, che deve coordinare il gruppo e interfacciarsi con il Responsabile del Distretto; i nominativi dei Capigruppo devono essere comunicati all'ATC.

Il Responsabile del Distretto, prima dell'inizio della Stagione Venatoria, definisce il calendario delle turnazioni dei Gruppi di caccia all'interno delle Sottozone; la turnazione deve prevedere un equo accesso di tutti i Gruppi alle Sottozone.

I cacciatori di selezione appartenenti ad un Gruppo di caccia possono chiedere l'aggregazione ad altro Capogruppo per effettuare singole uscite di caccia.

Art. 8 Assegnazione Aree di Pertinenza per la caccia di selezione agli Ungulati in area non vocata

Nei Distretti non vocati, non avviene l'assegnazione delle Aree di Pertinenza.

I cacciatori, iscritti ai Distretti di caccia di selezione in area non vocata, procedono alla prenotazione dell'Area di Pertinenza prescelta, tramite il sistema di prenotazione ZeroGis, attualmente in uso all'ATC.

Per garantire una maggiore distribuzione dei selettori in tutto il territorio non vocato, nonché una maggior sicurezza, anche in caso di sovrapposizione tra le diverse forme di caccia, è posto un limite di accesso all'Area di Pertinenza in area non vocata pari ad 1 cacciatore ogni 40 ettari.

Art. 9 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo

Il Responsabile di Distretto deve organizzare annualmente i censimenti secondo le modalità definite dall'ATC e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

I cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo, sono tenuti ad effettuare i censimenti definiti, in numero e modalità, annualmente dall'ATC.

I censimenti potranno essere svolti a vista da punti di vantaggio, in battuta o con altri metodi definiti dall'ATC sulla base delle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana.

I censimenti a Capriolo, Daino e Muflone potranno essere svolti anche in contemporanea, previa autorizzazione dell'ATC ai Responsabili di Distretto. I cacciatori iscritti a più Distretti per la stessa specie dovranno svolgere due date di censimento nel primo Distretto di iscrizione, mentre la terza data nel secondo Distretto di iscrizione.

In caso di assenza ai censimenti obbligatori il cacciatore di selezione potrà recuperare la giornata tramite l'effettuazione di pari giornate di censimento in un altro Distretto.

Entro la data stabilita dall'ATC, il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all'ATC, i risultati dei monitoraggi effettuati secondo le modalità tecniche impartite dall'ATC

Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento relativi ad uno o più Distretti, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici dei medesimi Distretti, l'ATC può organizzare ulteriori sessioni di monitoraggio di controllo.

Ai censimenti di controllo organizzati dall'ATC devono partecipare tutti i cacciatori di selezione iscritti al Distretto. I partecipanti ai monitoraggi di controllo organizzati dall' ATC potranno essere integrati con cacciatori iscritti ad altri Distretti. La partecipazione ai censimenti di controllo sarà valida come recupero di censimenti non effettuati, nonché come punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie del proprio Distretto di appartenenza.

Art. 10 Assegnazione capi in prelievo

Nei Distretti posti in area non vocata alla specie il piano di prelievo è a scalare, senza nessuna assegnazione dei capi, almeno fino al raggiungimento delle percentuali del Piano di Prelievo previste dalla normativa vigente.

Nei Distretti posti in area vocata alla specie, il piano di prelievo è altresì attuato, preferibilmente a scalare, almeno fino al raggiungimento delle percentuali del Piano di Prelievo previste dalla normativa vigente. Raggiunta tale percentuale, i capi in prelievo sono assegnati, dal Responsabile del Distretto, ai cacciatori iscritti seguendo la graduatoria di merito di cui all'Art.12 e privilegiando coloro in possesso di opzione D ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 3/1994. L'assegnazione dei capi deve prevedere comunque una rotazione negli anni delle varie classi di sesso ed età, tra i cacciatori aventi diritto di assegnazione.

I Responsabili di Distretto devono comunque adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato, per incentivare la distribuzione dei prelievi uniformemente nelle varie Aree di Pertinenza o Sottozone di caccia e per concentrare i prelievi nelle zone dove sono presenti eventuali danni alle colture agricole.

Art. 11 Assegnazione capi a cacciatori ospiti

Il Comitato di Gestione dell'ATC, come previsto dall'Art.75 comma 4 del DPGR n.48/R, può destinare la cessione dei diritti di caccia di selezione a cervidi e bovidi a cacciatori ospiti, previo pagamento della quota stabilita dal Comitato stesso, in relazione alle diverse classi assegnate.

Per quanto sopra, l'ATC si riserva di trattenere una quota dei capi assegnati in prelievo ai Distretti, da destinare ai cacciatori ospiti, in base all'Art. 68 comma 1 lett. o) del Regolamento DPGR n.48/R. Nel caso di mancato completamento della quota suddetta, l'ATC riassegna i capi in esubero al Distretto.

Art. 12 Graduatoria di merito

Il Responsabile del Distretto, coadiuvato dai due vice-responsabili, deve tenere aggiornata annualmente la graduatoria di merito di tutti gli iscritti al Distretto. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore nel corso di ciascun anno di iscrizione al Distretto.

I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono riportati nella tabella seguente:

Tab. 2 – Parametri e punteggi per la formulazione delle graduatorie di merito:

<u>Punteggi a sommare per ogni stagione venatoria:</u>		
A	Per ciascun anno di iscrizione al Distretto come opzionista C	+ 10
B	Per ciascun anno di iscrizione al Distretto come opzionista D	+ 30
C	Realizzazione di abbattimenti, per ogni capo abbattuto nella stagione venatoria (max.30 punti)	+ 10
D	Per la partecipazione a censimento di controllo richiesto dall'ATC (max. 30 punti)	+ 10
<u>Punteggi a detrarre per ogni stagione venatoria:</u>		
F	Per ogni anno di sospensione ricevuto di cui all'Art.26 punti A. e B.	-20
G	Per ciascun abbattimento di classe di età e sesso errato rispetto ai capi assegnati	-20
H	Mancato rispetto del numero minimo di censimenti obbligatori, escluso i casi di cui all'Art.9	-20
I	Mancato invio della fotografia di cui all'Art.18 del capo abbattuto	-30
L	Mancata consegna delle teste per i controlli dell'ATC o per le mostre di trofei	-30
M	Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da Traccia in caso di ferimento	-30
N	Mancata partecipazione ai censimenti di controllo obbligatori organizzati nel proprio Distretto	-30

I nuovi punteggi sopradescritti dovranno essere applicati a partire dalla stagione venatoria 2020-2021 e dovranno ripartire dalle graduatorie già esistenti nei Distretti, se presenti, e tenute aggiornate.

Il Responsabile del Distretto è tenuto a rendere pubblica a tutti gli iscritti al Distretto la graduatoria di merito aggiornata.

Il Responsabile del Distretto, a semplice richiesta dell'ATC, deve fornire evidenza del corretto aggiornamento della graduatoria.

A ciascun cacciatore iscritto ai Distretti è consentito, previa comunicazione all'ATC prima dell'inizio della stagione venatoria, rinunciare, per una sola stagione venatoria, al prelievo senza perdere i diritti acquisiti.

Art. 13 Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi ed i calibri consentiti dall'Art.75 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017 e precisamente per la caccia di selezione a Capriolo, Daino e Muflone:

- Sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica;
- È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata;
- Qualsiasi fucile utilizzato per il prelievo selettivo deve essere munito di ottica di puntamento.
- Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
 - Capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
 - Muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
 - Daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri.

Per la caccia di selezione è altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il Capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.

Coloro che intendono esercitare la caccia di selezione con l'uso dell'arco sono tenuti a presentare all'Ufficio Territoriale della Regione e, in copia, all'ATC la certificazione della prova di tiro effettuata con l'arco in base a quanto previsto dall'Art. 91 comma 3 del Regolamento Regionale n. 48/R del 05/09/2017.

Il cacciatore di selezione è tenuto a mantenere tutte le armi sempre in perfetta efficienza e manutenzione sia per una maggiore sicurezza che per la garanzia della precisione nel tiro.

Nel rispetto dell'etica della caccia il cacciatore di selezione è tenuto inoltre ad allenarsi ed a verificare la taratura della propria arma periodicamente presso poligoni di tiro e/o campi prova. La verifica della taratura è auspicabile che sia ripetuta anche tutte le volte che l'arma subisce delle cadute o che siano avvenuti dei ferimenti o tiri sbagliati.

Art. 14 Comportamento dei cacciatori di selezione

I cacciatori di selezione, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell'ambiente e della fauna.

L'immagine di serietà e correttezza del cacciatore è importante per l'accettazione della caccia a tutti i livelli sociali, pertanto l'ATC ritiene doveroso che, sia nel comportamento che nell'abbigliamento, il cacciatore di selezione sia chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.

Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.

Art. 15 Modalità di caccia

La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme all'aspetto e, dove consentito, alla cerca, senza l'uso dei cani. L'ATC definisce, anche in base alla vocazione del territorio, i Distretti e/o le Sottozone dove è consentita la caccia di selezione con la modalità della cerca.

L'accesso al luogo di caccia (Area di Pertinenza per la cerca o punto sparo per l'aspetto), ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento della caccia di selezione, i cacciatori devono indossare sempre un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

Prima di eseguire lo sparo, il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza, presumendo dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio.

Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al selecontrollore di accertarsi dell'esito del tiro e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato.

Il Cacciatore di selezione, in caso di ferimento dell'animale, deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.

Art. 16 Recupero capi feriti

Il recupero dei capi feriti può essere svolto con l'ausilio dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. In caso di ferimento dubbio o accertato, il cacciatore deve attivare le procedure di verifica anche attraverso la richiesta di intervento da parte di Conduttore di cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori con i relativi recapiti telefonici è scaricabile dal sito internet dell'ATC. Nel caso in cui non vi sia la possibilità immediata di attivazione di Conduttore con cane da traccia, il cacciatore è tenuto ad avvisare il Responsabile del Distretto, il quale, constatata l'indisponibilità di un conduttore a tentare il recupero, non procederà alla decurtazione dei punti previsti dall'Art.12.

Art. 17 Realizzazione appostamenti di caccia

La costruzione di altane deve essere realizzata previo accordo con i proprietari e o conduttori del fondo.

Per la costruzione di altane e appostamenti deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione con delle strutture che si integrino al meglio nel contesto ambientale.

La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni strutturali che ne possano compromettere le condizioni vegetative e sanitarie.

Tutti gli appostamenti ed altane non più utilizzabili devono essere rimossi da coloro che lo abbiano allestito e/o utilizzato, ponendo cura a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 18 Registrazione uscite di caccia

Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto è consegnato il Registro delle Uscite e viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.

Il Registro delle Uscite è personale e sarà utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione su tutte le specie per le quali il titolare è abilitato ed autorizzato.

Il Registro delle Uscite dovrà essere conservato dal cacciatore per 2 (due) anni successivi alla stagione venatoria di riferimento ed esibito a semplice richiesta del Responsabile del Distretto o dell'ATC

Prima di iniziare l'attività venatoria il cacciatore deve registrare l'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione digitale e sul Registro delle Uscite; quest'ultimo è il documento valido ai fini dell'uscita di caccia.

Ogni cacciatore è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione digitale per registrare le uscite di caccia, gli abbattimenti, i dati di censimento e quanto altro.

La prenotazione di caccia viene automaticamente chiusa alle ore 12:00 e alle ore 24:00 del giorno stesso.

Nelle zone in cui le aree non vocate del Capriolo coincidano con le aree non vocate del Cinghiale, il selettore del Capriolo potrà avere una priorità di prenotazione dell'area di pertinenza prescelta rispetto al selettore del cinghiale.

Il Sistema di Teleprenotazione digitale è il sistema utilizzato dall'ATC a scopo gestionale e statistico per la raccolta dati e non è un sistema "autorizzativo"; pertanto i cacciatori per le uscite di caccia, i tempi e le modalità di caccia, devono sempre tener conto della legislazione e normative tempo per tempo vigenti.

Le modalità tecniche di utilizzo del Sistema di Teleprenotazione sono descritte su apposite schede di istruzione scaricabili dal sito internet dell'ATC.

In caso di impossibilità di effettuare la Teleprenotazione sul Sistema digitale, al fine di mantenere aggiornati i dati registrati nel Sistema, i cacciatori dovranno effettuare la Teleprenotazione anche successivamente.

La chiusura dell'uscita di caccia sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata appena possibile, registrando tutti i dati richiesti.

Art. 19 Abbattimenti

Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

In base alla DGRT n.17/2010, *"Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore"*, nonché dalla DGRT n. 1185/2014 *"Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CdS)"*, i capi abbattuti devono essere privati dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, dissanguati; l'eviscerazione può avvenire in loco, secondo le buone prassi venatorie, con il sotterramento ad una profondità sufficiente delle viscere.

I cacciatori devono comunque aver cura che il sotterramento non avvenga nelle vicinanze di abitazioni, vie di comunicazione e sentieri.

Il cacciatore dopo l'abbattimento è tenuto ad un etico trattamento della spoglia della selvaggina abbattuta e al rispetto della sensibilità altrui evitando di ostentare le prede pubblicamente.

Ai fini del controllo dei capi abbattuti di cui all'Art.21 del presente Disciplinare, il selecontrollore deve inviare al Responsabile del Distretto e/o al Capogruppo, una foto della testa del capo abbattuto dove sia ben visibile il numero del contrassegno applicato all'orecchio; dalla foto si deve vedere la testa completa dell'animale per la determinazione del sesso ed una indicazione sulla classe di età.

Art. 20 Abbattimenti sanitari

In caso di avvistamento di capi malformati o con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione sono tenuti ad abbattere l'animale.

Il capo abbattuto dovrà essere fatto visionare, anche tramite invio di documentazione fotografica, al Responsabile del Distretto che dovrà avvisare l'ATC.

L'ATC valuterà caso per caso se sottoporre il capo abbattuto ad ispezione veterinaria o recapitarlo all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti di rito.

L'abbattimento, se riconosciuto sanitario dall'Istituto Zooprofilattico, non sarà compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore.

Art. 21 Conferimento capi al Centro di Sosta e Centri di Lavorazione Selvaggina

In caso il cacciatore di selezione desideri usufruire di un Centro di Sosta per la selvaggina, è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Sosta e Centri Lavorazione Selvaggina.

In generale, il cacciatore di selezione deve considerare che il capo abbattuto deve pervenire al C.d.S.:

- entro 2 ore dall'abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C°;
- entro 4 ore in caso di temperatura esterna minore di 25 C°;
- Il capo deve essere conferito eviscerato (privato di stomaco ed intestino);
- Il capo deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla DGRT 1185/2014 compilato da un cacciatore formato ai sensi del Regolamento CE 853/2004.

Sarà facoltà del cacciatore di selezione che ha abbattuto l'animale optare per il ritiro del capo dal C.d.S., dopo la frollatura, per la lavorazione da parte del Centro Lavorazione Selvaggina per poi ritirarlo trattato, oppure se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Per gli animali abbattuti in conseguenza di interventi di controllo in base all'Art.37 della L.R. 3/1994, l'ATC deciderà sulla destinazione dei capi medesimi e quindi sul loro conferimento obbligatorio nella filiera delle carni.

Art. 22 Controllo capi abbattuti

Per la verifica dei capi abbattuti e per il controllo sul rispetto del piano di abbattimento assegnato, l'ATC utilizzerà i dati registrati nel Sistema di Teleprenotazione ed il riscontro fotografico dei capi abbattuti.

I Responsabili di Distretto, coadiuvati dai vice-responsabili, devono trasmettere all'ATC, anche contestualmente alla consegna del materiale relativo ai censimenti, le fotografie in formato digitale di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria (ricevute dai selecontrollori secondo quanto definito all'Art.18).

Le modalità di trasmissione delle fotografie digitali all'ATC devono avvenire tramite l'utilizzo del NAS dell'ATC 4, tramite le specifiche credenziali di accesso fornite ai vari Referenti.

Le teste e le mandibole dei capi abbattuti devono essere conservate dal selecontrollore e consegnate su richiesta per eventuali controlli a campione da parte dell'ATC.

La conservazione del materiale organico può essere fatta sia pulito in bianco, sia con la testa intera in congelatore e deve essere conservato per almeno 6 mesi successivi alla Stagione Venatoria di abbattimento.

Nel termine dei 6 mesi suddetti, a semplice richiesta dell'ATC, tutti i cacciatori dovranno consegnare le teste dei maschi con trofeo, preparate in bianco, per l'organizzazione di mostre dei trofei organizzate dall'ATC o da associazioni autorizzate dallo stesso ATC

Ogni anno L'ATC individua a discrezione, un campione, di uno o più Distretti, per richiedere un campione di teste, mandibole, fotografie e schede biometriche dei capi abbattuti. Il Distretto già selezionato nella Stagione Venatoria in corso non è comunque escluso da un ulteriore campionamento in quella successiva.

Scadute le tempistiche dei 6 mesi, il materiale potrà essere smaltito. I selettori dei Distretti non interessati dal campionamento possono smaltire il suddetto materiale al termine della Stagione Venatoria di abbattimento.

Art. 23 Definizione delle classi di sesso ed età

Ai fini del controllo dei capi abbattuti, nonché per l'identificazione dei capi durante i censimenti si specificano le definizioni delle classi di sesso ed età definite dalla Regione:

CAPRIOLO

Maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a 18 cm su almeno una stanga misurata secondo le regole del C.I.C. (e di 16 cm nelle popolazioni di capriolo italico);

Maschio giovane: maschio forcuto o puntuto con altezza del trofeo inferiore od uguale a 18 cm su ambedue le stanghe misurate secondo le regole del C.I.C. (e di 16 cm nelle popolazioni di capriolo italico);

Femmina: femmina risultante di età superiore a 12 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

CAPRIOLO INVERNALE (dal 1° gennaio al 1° giugno)

Maschio adulto: maschio risultante con più di 18 mesi di età dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;

Piccolo maschio: maschio risultante con età inferiore a 12 mesi dalla dentatura e dallo stato di ricrescita/pulitura del trofeo;

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Piccolo femmina: femmina risultante di età inferiore a 12 mesi dalla dentatura.

DAINO

Maschio palancone: maschio di età superiore od uguale a quattro anni (4 anni compiuti) o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da conformazione a pala di larghezza uguale o superiore a 7 centimetri su almeno una stanga; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala tra le spine;

Maschio balestrone: maschio di età compresa tra due e quattro anni (3 anni compiuti), o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da almeno quattro punte totali, senza pala o con pala inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe; la misurazione si effettua nel punto più largo della pala tra le spine;

Maschio fusone: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

MUFLONE

Ariete: maschio di età superiore o uguale a due anni (2 anni compiuti) o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e con sviluppo superiore a 180° (angolo piatto);

Binello: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e con trofeo inferiore a 50 centimetri di lunghezza e sviluppo inferiore a 180° (angolo piatto);

Femmina: femmina risultante di età superiore a 18 mesi dalla dentatura (nel capo abbattuto distinguere la sottile ovvero tra 12 e 24 mesi);

Agnello: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

Per i Cervidi si considera per convenzione che l'epoca di passaggio di classe è il **1° di giugno** (data indicativa del picco delle nascite).

Per il Muflone la data corrispondente è **1° di aprile**.

I piani di prelievo possono contenere, nel caso del Cervo, Daino e Muflone, distinzione tra femmine adulte e femmine sottili. Per quanto la valutazione dell'età si utilizzano le tavole masticatorie rapportate ai dati medi di popolazione.

Per Capriolo, Daino e Cervo, in caso di stanghe spezzate fa sempre comunque fede la valutazione della tavola masticatoria.

Per tutti i maschi la valutazione del trofeo viene fatta nella stanga/corno di maggiori dimensioni.

Art. 24 Caccia di selezione all'interno di Zone di Rispetto Venatorio

La caccia di selezione all'interno di Z.R.V. alle specie Capriolo, Daino e Muflone è esercitata dai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui è inclusa la Z.R.V. In caso di Z.R.V. confinanti a più Distretti, il Comitato di Gestione dell'ATC definirà a quale/i Distretto/i deve essere abbinata, in base alla ripartizione dei piani di abbattimento e al territorio in gestione ai Distretti confinanti.

Alcune Z.R.V. possono avere delle restrizioni sulle modalità e sui tempi di caccia, definite in specifici regolamenti dell'ATC.

Art. 25 Attività di Controllo Art. 37 L.R. 3/1994

La realizzazione dei Piani di Controllo di Cervidi e Bovidi autorizzati all'interno di istituti a Divieto di Caccia come Z.R.C., Oasi od altri, verranno affidati in quota:

- 50% dei posti disponibili ai cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui ricade l'istituto o ai Distretti confinanti con l'istituto stesso, tra coloro che hanno effettuato almeno una prestazione d'opera nell'anno all'interno dell'istituto stesso;

- 50% ai cacciatori abilitati alla caccia di selezione alla specie di riferimento, scelti dal Comitato di gestione dell'istituto stesso, tra coloro che hanno effettuato almeno una prestazione d'opera all'anno all'interno dell'istituto stesso.

I Comitati di Gestione degli istituti devono avvisare, con congruo anticipo, i Responsabili dei Distretti e per conoscenza l'ATC, sulle date di effettuazione delle prestazioni d'opera all'interno

degli istituti in modo da garantire che tutti gli iscritti ai Distretti abbiano la possibilità di partecipare.

Per l'assegnazione dei posti disponibili per i cacciatori di selezione iscritti al Distretto in cui ricade l'istituto o ai Distretti confinanti con l'istituto stesso, sarà data la priorità nella partecipazione alle giornate di controllo ai cacciatori con opzione D e, successivamente, agli altri cacciatori di selezione, a scalare secondo la graduatoria di merito di ciascun Distretto.

Il Responsabile del Distretto deve avvisare con congruo anticipo tutti i cacciatori iscritti sulle date di effettuazione degli interventi per ricevere le disponibilità alla partecipazione.

La mancata adesione all'invito di partecipazione all'intervento di controllo dà luogo allo scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento delle disponibilità giornaliere.

Per gli animali abbattuti in conseguenza di interventi di controllo in base all'Art.37 della L.R. 3/1994, l'ATC deciderà sulla destinazione dei capi medesimi e quindi sul loro conferimento obbligatorio nella filiera delle carni.

Art. 26 Caccia di selezione all'interno di AATV

Ai sensi dell'Art. 69, comma 7 del DPGR 48/R/2017 il titolare dell'AATV situata in Area Vocata qualora intenda organizzare il prelievo selettivo per cervidi e bovidi dovrà comunicare all'ATC il calendario delle giornate di caccia che intende effettuare, le modalità di attuazione ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata.

L'ATC provvederà ad organizzare una riunione con i responsabili di Distretto interessati al fine di individuare le possibili forme di collaborazione con l'AATV nell'attuazione dell'attività di prelievo ed i necessari accordi da stipulare con il titolare stesso. Il Titolare dell'AATV, se interessato, potrà partecipare alla riunione indetta dall'ATC.

Art. 27 Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e Disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinary si applicano, oltre ai "parametri a detrarre" previsti dall' Art. 12 sulla graduatoria di merito, le seguenti sanzioni:

A - Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento per un (6) mesi, per:

- Caccia al capriolo in Aree di Pertinenza diverse dalla propria senza la cogestione autorizzata;
- Caccia al Daino e Muflone Unità di Gestione diverse da quelle autorizzate dalla turnazione;
- Mancata trasmissione della fotografia per il controllo dei capi;
- Mancata consegna delle teste e mandibole per i controlli a campione dell'ATC o per le mostre dei trofei;
- Mancata effettuazione dei censimenti obbligatori senza aver effettuato i recuperi previsti dall'Art.9;
- Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia in caso di capo ferito;

- Mancato pagamento della quota.

B - Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento per un (1) anno, per:

- Inadempienza delle norme di sicurezza accertata da parte degli organi di vigilanza;

- Recidiva a tutti i casi previsti dal punto A.;

- Caccia in Distretti diversi da quelli in cui si è iscritti;

- Abbattimento con errore di specie;

- Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;

- Caccia all'interno di istituti posti a divieto di caccia senza essere autorizzato.

Art. 28 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui alla Legge Nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3 e successive modifiche e al Regolamento Regionale 2017, n.48.